



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

TAX & LEGAL NEWS



Numero 21 del 5 novembre 2018

IN QUESTO NUMERO



LEGISLAZIONE

Misure di semplificazione Iva

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Definizione agevolata dei processi verbali, degli accertamenti e dei carichi affidati alla riscossione

Stralcio dei debiti fino a 1000 euro dal 2000 al 2010

Definizione delle controversie tributarie

Dichiarazione integrativa speciale

Processo tributario telematico



INTERPRETAZIONI

Chiarimenti ufficiali sul Gruppo Iva

I contributi infragruppo a copertura perdite per aggiustamenti tra le parti non rilevano ai fini Iva

ConSORZI: le prestazioni rese obbligatoriamente a terzi non rilevano nel calcolo di prevalenza



GIURISPRUDENZA

L'amministratore non può farsi rappresentare da un terzo in assemblea

Per dedurre le spese di regia occorre dimostrarne l'utilità

La riqualificazione del contratto è fonte di evasione, non di elusione

L'azienda affittata può essere ceduta senza avviamento



DOTTRINA

Il commento di Assonime al decreto sull'IFRS15

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

L'amministratore non può farsi rappresentare da un terzo in assemblea

L'intervento dell'amministratore (nella fattispecie unico) di una società nell'assemblea di approvazione del bilancio non può avvenire mediante delega ad un soggetto terzo. La Sentenza del tribunale di Napoli conclude infatti che *"la partecipazione personale dell'organo amministrativo nell'assemblea dei soci per la presentazione e la discussione del progetto di bilancio ai fini dell'approvazione del medesimo costituisce un dovere dell'amministratore, non delegabile a terzi in quanto trattasi di attribuzione esclusiva, con conseguente annullabilità della delibera ex articolo 2479-ter, comma 1, c.c., in quanto adottata su proposta di un soggetto non abilitato in assenza del vero organo amministrativo."*

Tribunale di Napoli, Sentenza 13.9.2018 n. 7857

DOTTRINA

Il commento di Assonime al decreto sull'IFRS 15

La circolare esamina le innovazioni di maggiore interesse introdotte dall'IFRS 15, in tema di ricavi, e analizza le disposizioni fiscali di coordinamento emanate con il D.M. 10 gennaio 2018.

La prima parte del documento è dedicata agli aspetti contabili e al confronto tra i concetti di base dei principi previgenti (IAS 18 e IAS 11) con l'impostazione seguita dall'IFRS 15, la cui adozione è divenuta obbligatoria a partire dai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2018.

La seconda parte della circolare si sofferma, invece, sulle scelte compiute in sede di emanazione del decreto fiscale di raccordo che, in termini generali, ha inteso recepire per derivazione dal bilancio tutti gli aspetti valutativi dell'IFRS 15, con la sola eccezione dell'impatto che possono avere sulla quantificazione dei ricavi le penali, legali e contrattuali, e i resi.

Assonime, Circolare 23 del 26 ottobre 2018

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

Per dedurre le spese di regia occorre dimostrarne l'utilità

La deduzione delle spese di regia, addebitate come "consulenze" dalla società capogruppo alla propria controllata, non può essere giustificata solo con l'esistenza di un contratto scritto e con la contabilizzazione del relativo costo. La Cassazione ribadisce gli oneri probatori a carico del contribuente in termini di inerenza e di utilità delle spese sostenute. Secondo la pronuncia, occorre *"che la controllata tragga dal servizio remunerato un'effettiva utilità e che quest'ultima sia obiettivamente determinabile e adeguatamente documentata"* (Cassazione n. 23027 del 2015, n. 8808 del 2012, n. 11949 del 2012, n. 14016 del 1999). In tal senso è stata ritenuta legittima la prassi amministrativa (C.M. n. 32/9/2267 del

22 settembre 1980) che (...) subordina la deducibilità dei costi derivanti da accordi contrattuali sui servizi prestati dalla controllante (cost sharing agreements) all'effettività e all'inerenza della spesa all'attività d'impresa esercitata dalla controllata ed al reale vantaggio che deriva a quest'ultima, non ritenendosi sufficiente l'esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi fornite dalla controllante alle controllate e la fatturazione dei corrispettivi, ma richiedendosi la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio (Cassazione n. 16480 del 2014)."

Cassazione, Ordinanza 10.10.2018 n. 25025

IVA



LEGISLAZIONE

Misure di semplificazione Iva

Il decreto legge 119/2018 prevede diverse misure di razionalizzazione del sistema. Segnaliamo in sintesi le seguenti:

- disapplicazione per il primo semestre 2019 delle sanzioni in tema di fatturazione elettronica;
- emissione della fattura entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione;
- annotazione delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo;
- soppressione della numerazione delle fatture di acquisto;
- termini per l'esercizio della detrazione Iva (entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articoli 10-15

Trasmissione telematica dei corrispettivi

I commercianti al minuto dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate i corrispettivi giornalieri. L'obbligo si applicherà dal 1° gennaio 2020, con anticipazione al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 17

Gruppo Iva per i gruppi bancari cooperativi

Anche i gruppi bancari costituiti da società cooperative potranno avere accesso alla disciplina Iva di gruppo prevista dall'articolo 70 ter della legge Iva.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 20

INTERPRETAZIONI

Chiarimenti ufficiali sul Gruppo Iva

Nella Circolare n. 19 del 31.10.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti generali sul nuovo istituto del Gruppo Iva.

Il documento rende in considerazione i seguenti aspetti:

- il regime del gruppo Iva;
- nascita, modifiche e scioglimento del gruppo Iva;
- gli effetti dell'opzione;
- adempimenti e responsabilità.

Agenzia delle Entrate, Circolare 31.10.2018 n. 19

I contributi infragruppo a copertura perdite per aggiustamenti tra le parti non rilevano ai fini Iva

La risposta all'Interpello fornita dall'Agenzia delle entrate riguarda un rapporto infragruppo internazionale in cui la società controllata italiana vende i propri prodotti alla controllante estera ad un prezzo di mercato. Gli accordi di transfer pricing prevedono che se la marginalità della società italiana scende sotto determinati livelli, la capogruppo estero deve corrispondere una integrazione finanziaria.

Questa integrazione non corrisponde ad una obbligazione specifica, e quindi non è caratterizzata dalla natura corrispettiva, e non è specificamente legata alla cessione dei beni. Ne consegue che si tratta di un provento che cade al di fuori dell'applicazione dell'Iva.

Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello 2.11.2018 n. 60

Consorzi: le prestazioni rese obbligatoriamente a terzi non rilevano nel calcolo di prevalenza

I servizi resi da una società consortile ad un soggetto pubblico non qualificabile come "consorzio" o "socio" devono considerarsi imponibili agli effetti dell'IVA, non potendo trovare applicazione la norma di esenzione (articolo 10, comma 2, del DPR n. 633 del 1972).

Qualora la società non si proponga sul mercato, snaturando l'attività consortile, ma sia obbligata a svolgere tali attività, non potendosi sottrarre allo svolgimento di tali progetti, appare coerente con la ratio della norma escludere i servizi in esame dal computo della prevalenza delle attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi (circolare n. 23/E del 2009 e circolare n. 5/E del 2011).

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 2.11.2018 n. 9

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Definizione agevolata dei processi verbali

La possibilità riguarda i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018 e non ancora seguiti da accertamenti o inviti al contraddittorio. Sono interessate le imposte sui redditi e le relative addizionali, contributi previdenziali, Irap, Iva, Ivie e Ivafe.

Il beneficio riguarda la possibilità di pagare soltanto gli importi che sono dovuti a titolo di imposta; sono dovuti gli interessi di mora soltanto per i debiti relativi alle risorse proprie dell'UE, mentre le sanzioni non sono mai dovute.

La scadenza è al 31 maggio 2019, con dichiarazione approvata da uno specifico provvedimento, e senza possibilità di utilizzare le perdite dei periodi precedenti e l'istituto della compensazione; il pagamento è unico oppure rateizzabile fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

Per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei verbali "definibili", i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 1

Definizione degli accertamenti

Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data del 24 ottobre 2018 non ancora impugnati ma ancora impugnabili possono essere definiti con il pagamento delle sole imposte entro il 23 novembre 2018 oppure entro la maggiore data valida ai fini dell'accertamento con adesione. E' ammesso il pagamento rateale (massimo 20 rate trimestrali), sebbene sia esclusa la compensazione.

L'adesione, con lo stesso calcolo dell'importo dovuto, si estende anche agli inviti al contraddittorio notificati e agli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 1

Definizione dei carichi affidati alla riscossione

I debiti (ovvero i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) possono essere estinti con il solo pagamento degli importi dovuti a titolo di capitale, interessi, aggi e rimborsi delle spese esecutive senza il pagamento di sanzioni e interessi entro il 31 luglio 2019, in soluzione unica oppure nel numero massimo di dieci rate consecutive (con interessi del 2 per cento annuo) scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2019.

La volontà di definizione deve essere espressa con apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle rate richieste.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 3

Stralcio dei debiti fino a 1000 euro dal 2000 al 2010

La norma riguarda i debiti

- di importo residuo fino a 1.000 euro;
- affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L'annullamento dei debiti verrà effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

Le somme versate in passato restano definitivamente acquisite; viceversa quelle versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti inclusi nella definizione agevolata.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 4

Definizione dei ruoli relativi alle risorse proprie UE

La definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione viene estesa anche ai debiti tributari affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea (si tratta, in buona sostanza, dei dazi doganali e degli altri dazi che sono fissati da parte delle istituzioni dell'Unione Europea sugli scambi con i paesi terzi) e all'IVA riscossa all'importazione.

I termini e le modalità sono quelli previsti per dall'articolo 3 del Decreto ("rottamazione – ter") con le seguenti eccezioni:

- il debitore è tenuto a corrispondere, oltre a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese) anche gli interessi di mora dal 1 maggio 2016 al 31 luglio 2017 e gli interessi nella misura del 2% annuo dal 1 agosto 2019;
- l'Agente della Riscossione comunica al debitore entro il 31 luglio 2019 quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse;
- il termine per il versamento in unica soluzione è fissato al 30 settembre 2019. La seconda rata è dovuta entro il 30 novembre 2019, mentre le restanti rate devono essere corrisposte entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 5

Definizione delle controversie tributarie

Possono essere definite le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio con riferimento alle quali il relativo ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data del 24 ottobre 2018.

In particolare la definizione si perfeziona con il pagamento di un importo commisurato al valore della controversia, con conseguente stralcio degli importi dovuti a titolo di interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, nel seguente modo:

- metà del valore della lite in caso di vittoria in primo grado;
- un quinto del valore della lite in caso di vittoria in secondo grado;
- l'intero valore della lite in tutti gli altri casi.

Ai fini dell'individuazione degli importi dovuti rilevano le sentenze depositate al 24 ottobre 2018.

Le controversie relative alle sole sanzioni si definiscono con il pagamento del 40% del valore di lite (15 % in caso di soccombenza dell'amministrazione nell'unico o ultimo giudizio).

La domanda di definizione e il pagamento della prima rata devono avvenire entro il 31 maggio 2019.

Se gli importi dovuti superano 1000 euro, è ammesso il pagamento in massimo 20 rate trimestrali.

E' tuttavia esclusa la compensazione.

Il diniego alla definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, ma non le udienze, salvo apposita richiesta da parte del contribuente.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 6

Sanatoria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi:

- della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
- della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento di: 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio; 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale; 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 7

Definizione agevolata delle imposte di consumo

E' prevista la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo.

Per usufruire della sanatoria, occorrono la presentazione di una domanda entro il 30 aprile 2019 e il versamento di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, esclusi interessi e le sanzioni.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 8

Dichiarazione integrativa speciale

La norma interessa le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 (periodo di imposta 2016) e consente la possibilità di correggere errori od omissioni nel limite di 1000.000 euro di imponibile annuo e comunque fino al massimo del 30 % dell'imponibile originario (la dichiarazione speciale integrativa non

può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero). Il limite è di 30.000 euro per le dichiarazioni originarie con imponibile inferiore a 100.000 oppure senza debito di imposta per riporto di perdite.

L'integrazione di imponibile sconta l'imposta sostitutiva (redditi, contributi previdenziali e Irap) del 20 per cento e l'Iva in base all'aliquota media. Sulle eventuali maggiori ritenute è dovuta un'imposta sostitutiva del 20 per cento.

E' inoltre necessario che il contribuente:

- a) abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato);
- b) non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

La sanatoria prevede la presentazione di una dichiarazione e l'esecuzione del versamento (integrale o per la prima rata) entro il 31 luglio 2019.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 9

Processo tributario telematico

Il processo telematico diventa obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

E' inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo.

Decreto legge 119 del 23 ottobre 2018, Articolo 16

Riferimenti

GIURISPRUDENZA

La riqualificazione del contratto è fonte di evasione, non di elusione

Il negozio contrattuale oggetto della sentenza della Cassazione riguarda l'affidamento in gestione di una testata giornalistica a fronte di un corrispettivo, che è stato riqualificato come contratto di finanziamento, con conseguente impossibilità di deduzione del costo sostenuto, per gli importi pagati in eccesso rispetto alla misura del canone pattuito.

Sul tema, la Sentenza enuncia il seguente principio di diritto: "Il contribuente che non versa le imposte dovute a seguito della stipulazione di un negozio, correttamente qualificato sotto il profilo giuridico da parte dell'Amministrazione finanziaria, non pone in essere un comportamento elusivo, volto a conseguire un vantaggio fiscale in ragione di un uso distorto della normativa tributaria, ma risponde semplicemente della relativa evasione d'imposta e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni di legge e i principi elaborati dalla giurisprudenza, interna e unionale, in tema di abuso del diritto".

Cassazione, Sentenza 30.10.2018 n. 27550

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

L'azienda affittata può essere ceduta senza avviamento

La Corte di Cassazione si è espressa sul caso di una operazione di affitto e cessione di azienda modulata come contratto di rent to buy. In pratica, l'accordo prevedeva il pagamento di un canone per tre anni, con l'opzione di acquisto dell'azienda, ad un prezzo prefissato, al termine di tale periodo. Nel prezzo prefissato di acquisto non era previsto alcun importo a titolo di avviamento, essendo stata tale posta remunerata implicitamente dai canoni di affitto pagati medio tempore dall'affittuaria.

L'Ordinanza della Cassazione conferma la sentenza di secondo grado che aveva annullato la rettifica operata dall'agenzia delle entrate, giudicando corretto lo schema contrattuale adottato dai contribuenti.

Cassazione, Ordinanza 3.10.2018 n. 24064